



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2023/0093 di Reg.

Seduta del 12/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2022 E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA

L'anno 2023, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 18:13, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO Ag

e le/i Consigliere/i:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	BEAN PIETRO	17.	BATTISTELLA VALENTINA	
02.	BERNO GIANNI	18.	NALIN MARTA	
03.	ANDREELLA ELVIRA DETTA ETTA	19.	GALLANI CHIARA	
04.	BARZON ANNA	20.	SACERDOTI PAOLO ROBERTO	
05.	BRUNI FEDERICA	21.	FORESTA ANTONIO	
06.	CONCOLATO MARCO DETTO MAC	22.	CAVATTON MATTEO	
07.	TISO NEREO	23.	TURRIN ENRICO	
08.	TOGNON ALESSANDRO	24.	CAPPELLINI ELENA	A
09.	GABELLI GIOVANNI	25.	PEGHIN FRANCESCO	Ag
10.	COPPO CATERINA	26.	MAZZAROLLI LUDOVICO	A
11.	CACCIAVILLANI BRUNO	27.	CRUCIATO ROBERTO	
12.	PASQUALETTO CARLO	28.	MENEGHINI DAVIDE	Ag
13.	DE LAZZARI FRANCESCA	29.	MOSCO ELEONORA	
14.	TIBERIO IVO	30.	LONARDI UBALDO	
15.	TARZIA LUIGI	31.	MONETA ROBERTO CARLO	A
16.	PILLITTERI SIMONE	32.	BIANZALE MANUEL	

e pertanto complessivamente presenti n. 25 e assenti n. 8 componenti del Consiglio.

Sono presenti le/gli Assessore/i:

MICALIZZI ANDREA
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

RAGONA ANDREA
BRESSA ANTONIO
CERA MARGHERITA
COLONNELLO MARGHERITA

E' presente il Presidente della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera: Christian Agbor.

Presiede: Il Presidente del Consiglio Antonio Foresta

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Laura Paglia

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatrice/scrutatore la/il Consigliera/e:

1) Barzon Anna

2) Cruciato Roberto

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 128 dell'O.d.g., dando la parola al Vice Sindaco Andrea Micalizzi, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

come noto il Comune di Padova detiene alcune partecipazioni in società che sono soggette alle disposizioni previste dal D.lgs 175/2016 "Testo Unico delle Società Partecipate" (TUSP).

In particolare, come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Come specificato nelle linee Guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti sulla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) e sul Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (Art. 17 D.L. n. 90/2014), una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il *tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente*. Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Il 25/09/2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45, è stata approvata la ricognizione straordinaria delle società partecipate ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 175/2016, mentre, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 90 del 26/11/2018, n. 89 del 16/12/2019, n. 80 del 30/11/2020, n. 115 del 29/11/2021 e n. 97 del 12/12/2022 sono state approvate le successive ricognizioni delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del TUSP, prendendo atto di quanto effettuato delle misure di razionalizzazione previste nella ricognizione straordinaria e verificando la coerenza del mantenimento della partecipazione nelle varie società con le finalità istituzionali del Comune di Padova.

Anche per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, è necessario procedere alla ricognizione ordinaria delle società partecipate e l'eventuale predisposizione del piano di razionalizzazione.

Testualmente l'Art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(...)"

Con riferimento alla situazione al 31.12.2022, nonché rispetto a quanto avvenuto in quest'anno, nella Relazione Tecnica e nelle Schede Tecniche, allegate, è stata effettuata un'analisi dettagliata delle singole società partecipate, direttamente ed indirettamente, oggetto della ricognizione.

Si precisa altresì che, all'interno della relazione Tecnica, non è inserita la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione in quanto non previsto dalla deliberazione n. 97/2022.

Per quanto riguarda le quote indirettamente possedute dal Comune di Padova tramite la propria società controllata APS Holding Spa in Infracom spa ora IRIDEOS Spa e in Cityware Engineering Srl, si precisa che nell'assemblea dei soci del 28/12/2022 è stato incaricato il Presidente del CdA di procedere alla messa in liquidazione della società. Aps Holding si è attivata esercitando il diritto di liquidazione della propria partecipazione e la conseguente liquidazione in denaro ai sensi dell'art. 2437 – ter C.C., seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 quater. La società Aps Holding ha fornito, ad ottobre 2023, il seguente aggiornamento sullo stato di dismissione: per quanto riguarda Irideos è in corso la trattativa per determinare il quantum della liquidazione della quota. In mancanza di accordo, Aps procederà con la citazione in giudizio. Per quanto riguarda Cityware, la richiesta di liquidazione delle quote è stata contestuale a quella di Irideos (ovvero a novembre dello scorso anno). Cityware ha comunicato che, preso atto dell'istanza, procederà con la liquidazione che peraltro sarà di un valore pari a zero poiché Cityware ha patrimonio netto negativo.

Per quanto riguarda tutte le altre società partecipate, verificato che nessuna rientra nella casistica del comma 2 dell'art. 20, si ritiene di mantenere la partecipazione senza adottare specifiche azioni di razionalizzazione, così come meglio dettagliato nelle citate Relazione e Schede Tecniche.

A partire dalla presente annualità, poi, l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori; tale ricognizione:

- rileva per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione; il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Dal punto di vista dell'inquadramento generale della materia, l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza; i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale; altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente.

Al fine di dare attuazione alla predetta normativa, è stata inviata una circolare a firma del Direttore Generale e del Segretario Generale con la quale:

- per facilitare la redazione delle relazioni, e per uniformarne il contenuto, si è messo a disposizione lo schema in allegato, predisposto da ANCI nell'ambito del Quaderno operativo "Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022";
- sono stati forniti chiarimenti in merito alla riconducibilità dei servizi in questione alla fattispecie di quelli a rilevanza economica e alla distinzione con quelli, non ricompresi nella rilevazione, privi di rilevanza economica o strumentali.

Sulla scorta anche delle indicazioni ed interpretazioni fornite da ANCI con il Quaderno operativo "Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022", si possono considerare esclusi dalla presente rilevazione:

- le attività rientranti nel novero delle "funzioni pubbliche" (come, ad esempio, quelle afferenti alla polizia locale);
- i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ovvero caratterizzati dall'assenza di redditività (anche solo potenziale) o da preminenti finalità solidaristiche;
- i servizi strumentali;
- i servizi pubblici locali che, pur caratterizzati dalla rilevanza economica, sono gestiti "in economia";
- i servizi pubblici locali a rilevanza economica "a rete" per i quali sussiste un altro soggetto tenuto alla relativa rendicontazione (ad es. il servizio di distribuzione del gas, il servizio idrico integrato, il servizio dei rifiuti; ecc.; per quanto concerne il trasporto pubblico locale, in rappresentanza dell'Ente di Governo provvederà la Provincia di Padova all'adempimento);

- le fattispecie prive del sinallagma contrattuale quali, a titolo esemplificativo: le forme di cooperazione tra amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990 e all'art. 30 del d.lgs n. 267/2000) e tra stazioni appaltanti di cui all'art. 7, comma 4, del d.lgs n. 36/2023; le iniziative legate alla sussidiarietà orizzontale (anche con erogazioni di contributi o con previsione di altre agevolazioni economiche); le coprogettazioni di cui all'art. 56 del d.lgs n. 117/2017; accreditamenti; ecc.

Conseguentemente, sono state raccolte, quindi, le schede di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, predisposte dai Responsabili dei Settori competenti, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs 175/2016;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49 e 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e con le modalità in premessa indicate, la ricognizione ordinaria delle società partecipate anno 2022 sulla base di quanto indicato nella Relazione Tecnica (allegato 1) e nelle Schede Tecniche (allegato 2), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che:
 - non è presente un aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate in quanto non previsto nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/2022;
 - per l'anno corrente per le società partecipate non si ritiene sia necessario adottare gli interventi previsti all'art. 20 del D.Lgs 175/2016;
3. di dare atto, altresì, che i documenti allegati rappresentano anche un aggiornamento della ricognizione ordinaria delle società partecipate, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/2022;
4. di approvare il mantenimento delle quote di partecipazione in tutte le società direttamente o indirettamente possedute di cui agli allegati, ai quali si rimanda per ogni precisazione, dando atto che per quanto riguarda le quote indirettamente possedute dal Comune di Padova tramite la propria società controllata APS Holding Spa in Infracom spa ora IRIDEOS Spa e in Cityware Engineering Srl, la società Aps Holding si è attivata esercitando il diritto di liquidazione della propria partecipazione e la conseguente liquidazione in denaro ai sensi dell'art. 2437 – ter C.C., seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 quater;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
6. di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui alle schede allegate sub 3 (per gli affidamenti in house) e sub 4 (per tutti gli altri servizi a rilevanza economica) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
7. di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che le schede contenute negli Allegati n. 3 e 4 alla presente deliberazione in questa sede approvate siano pubblicate tempestivamente sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesse contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
8. di dare atto che l'esito della presente deliberazione sarà comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura di cui all'art. 15 del D.lgs 175/2016, tramite il portale Tesoro;
9. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

05/12/2023

Il Capo Settore
Luca Contato

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

05/12/2023

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

05/12/2023

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 112 del 06/12/2023, ritiene non sia necessario esprimere un parere sulla ricognizione effettuata pur sussistendo l'obbligo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica sulla gestione delle società ed organismi partecipati. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

06/12/2023

Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Entra il Consigliere Mazzarolli - presenti n. 26 componenti del Consiglio.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico la proposta all'ordine del giorno.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 26

Voti favorevoli	n. 17	(Andreella, Barzon, Battistella, Berno, Bruni, Cacciavillani, Concolato, Coppo, De Lazzari, Foresta, Gallani, Nalin, Pillitteri, Sacerdoti, Tiberio, Tiso e Tognon)
Astenuti	n. 7	(Bianzale, Cavatton, Cruciato, Lonardi, Mazzarolli, Mosco e Turrin)
Non votanti	n. 2	(Bean e Pasqualetto)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato:

Presenti	n.	26	
Voti favorevoli	n.	17	(Andreella, Barzon, Battistella, Berno, Bruni, Cacciavillani, Concolato, Coppo, De Lazzari, Foresta, Gallani, Nalin, Pillitteri, Sacerdoti, Tiberio, Tiso e Tognon)
Astenuti	n.	7	(Bianzale, Cavatton, Cruciato, Lonardi, Mazzaroli, Mosco e Turrin)
Non votanti	n.	2	(Bean e Pasqualetto)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonio Foresta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Paglia

